

# CQC, circolare ministeriale per chiarimenti dell'8 febbraio 2022

*CQC chiarimenti 2022.* I corsi di formazione per conseguire e rinnovare la Carta di qualificazione del conducente (CQC) sono una fonte inesauribile di circolari per “chiarimenti” da parte del ministero Mims. **I più recenti chiarimenti sono raccolti nella circolare numero 3854 dell'8 febbraio 2022.** Il testo si articola in quattro capitoli: **presenza tra allievi che devono conseguire la Cqc con quelli che la devono rinnovare; comunicazione delle assenze; legalizzazione delle fotografie: domande frequenti.**

Sulla **presenza**, la circolare riguarda i titolari dei corsi e afferma che “è possibile lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi”. Ciò può avvenire anche nel caso in cui di “parti di programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati”.

Il capitolo sulla comunicazione delle **assenze**, la circolare conferma che può essere firmato anche dal responsabile del corso o da un docente da lui delegato, piuttosto che dal legale rappresentante del soggetto erogatore. Per la **legalizzazione delle fotografie**, il ministero invita gli Uffici provinciali della Motorizzazione a non “imporre all'utenza oneri procedurali non richiesti”. L'ultima parte della circolare è dedicata alle risposte alle **domande più frequenti** (il tutto dovrebbe essere pubblicato anche sul [Portale dell'Automobilista](#)) e, nell'occasione, sono:  
Qual è il database dei quiz per l'esame di revisione

prescritto per una CQC scaduta di validità da più di tre anni? Nel caso di una CQC scaduta da più di tre anni, senza che sia stato frequentato il corso di formazione periodica (oppure nel caso in cui tale corso sia stato frequentato dopo i tre anni dalla scadenza), il previsto esame sarà corrispondente a quello di conseguimento della CQC e sarà svolto con il cd. nuovo database, ovvero secondo il "nuovo listato CQC" allegato alla circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021- "Manuale CQC 2021", come integrata dalla circolare prot. n. 33787 del 3 novembre 2021. Si applicano le disposizioni in tema di proroga termini per emergenza sanitaria da COVID-19 (alla data della presente circolare dettate dalla circolare prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021).

Qual è il database dei quiz per l'esame di ripristino? L'esame di ripristino, previsto nei casi di cui al paragrafo 3.1, penultimo capoverso, della circolare prot.35677 del 19 novembre 2019, come è prassi consolidata, è corrispondente a quello di conseguimento della CQC e si svolge con il database in uso per il DM CQC 20 settembre 2013. Si applicano le disposizioni in tema di proroga termini per emergenza sanitaria da COVID-19 (alla data della presente circolare dettate dalla circolare prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021).

Qual è il database dei quiz per esame di revisione CQC per azzeramento del punteggio? Nulla è innovato dal DM 30 luglio 2021, né dalla circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021: pertanto ai fini dell'esame di revisione CQC per azzeramento del punteggio si continuerà ad utilizzare il database già in uso a tal fine.

Ai fini della qualifica di docente psicologo esperto in psicologia del traffico, di cui all'articolo 3, co 1, lett. c), del DM 30 luglio 2021, può essere utilmente riconosciuto, in luogo di un corso di specializzazione o di un master, un corso universitario di perfezionamento in psicologia del traffico? La risposta è affermativa.

Nel caso in cui nessun allievo sia assente alla lezione di un corso di qualificazione iniziale, anche di integrazione, o di formazione periodica CQC, deve comunque essere inviato il

modulo di rilevazione delle assenze di cui agli allegati 9, 9-bis e 16, della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – “Manuale CQC 2021”? La risposta è negativa: se nessun allievo è assente non vi è evidentemente alcuna comunicazione da fare. Come si calcolano i “due anni” di attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto, previsti per il docente medico (art. 3, co. 1, lett. c, DM 30.7.2021) o per i soggetti equiparati all’esperto in materia di organizzazione aziendale (art. 3, co. 1, lett. d, n. 2, DM 30.7.2021) ovvero i “due anni” di esperienza in un’impresa di [autotrasporto](#), previsti per il docente esperto in materia di organizzazione aziendale (art. 3, co. 1, lett. d, DM 30.7.2021)? Poiché il DM 30 luglio 2021 ha soppresso il riferimento “agli ultimi cinque anni” non è possibile applicare diversi ed ulteriori criteri di continuità: deve farsi, pertanto, riferimento alla somma dei periodi di docenza. Il candidato con certificazione DSA deve corrispondere diritti di bollo per fruire del file audio? La risposta è negativa: come precisato nella circolare prot. n. 28649 del 15 settembre 2021 “I candidati con certificazione DSA hanno diritto al supporto del file audio per la lettura dei quiz, senza necessità di ulteriori formalità.”: ciò esclude quindi la necessità di qualsiasi adempimento diverso e/o ulteriore rispetto alla esibizione della certificazione DSA nelle forme e nei modi di cui al DM 243 del 1° giugno 2021 ed alla predetta circolare, ivi compreso il pagamento dell’imposta di bollo. Come è del tutto evidente, la su citata disposizione vale non solo per la fruizione del file audio (o dell’esame orale se in lingua francese o tedesca) in sede di esame CQC, ma anche per la fruizione dei file audio in sede di esami per il conseguimento delle patenti di guida (anche quelle di cui al DM n. 258 del 21 giugno 2021).

Il candidato con certificazione DSA deve rinnovare la certificazione periodicamente? La risposta è negativa: la certificazione diagnostica di DSA non scade, non essendo un certificato di idoneità. L’aggiornamento dello stesso è, infatti, di norma previsto solo in ambito scolastico al fine

di valutare l'idoneità e/o l'eventuale necessità di variare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi. Come è evidente, l'ambito scolastico resta estraneo a quello di cui agli esami per il conseguimento delle abilitazioni alla guida. Le ore di guida individuale in autostrada, di cui alla parte pratica del corso di qualificazione iniziale CQC, ordinario o accelerato, anche di integrazione, possono essere svolte su strade extraurbane principali o secondarie, aventi almeno due corsie per ogni senso di marcia e corsie di accelerazione e decelerazione? La risposta è affermativa e trova la sua ragione non solo nella circostanza oggettiva che in alcune parti del territorio nazionale non vi sono autostrade, ma anche nella sostanziale assimilazione che la direttiva 2003/59 fa delle autostrade con le strade extraurbane ai fini dell'ipotesi, non recepita dell'ordinamento, di esame pratico CQC per il caso di conseguimento senza la frequenza obbligatoria di corsi.

La pratica collettiva può essere svolta anche senza foglio rosa? La risposta è affermativa: l'articolo 8 del DM 30 luglio 2021, peraltro richiamato dal paragrafo 3.1 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – "Manuale CQC 2021" espressamente dispone che il possesso del foglio rosa è condizione minima prima dello svolgimento della parte pratica del corso relativa alle ore di guida.

L'obbligo di svolgere parte del corso pratico in condizione di guida notturna è rimasto per i corsi avviati prima del 3 gennaio 2022? La risposta è affermativa. Come specificato nei paragrafi 3.2.1 e 3.3.1 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – "Manuale CQC 2021" le istruzioni dettate dagli stessi "sono applicabili ai corsi avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022".

Gli istruttori devono usare la carta tachigrafica anche per i corsi la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata prima del 15 ottobre 2021? La risposta è negativa. Come espressamente chiarito dal paragrafo 3.5.7 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – "Manuale CQC 2021" "Per i corsi di qualificazione iniziale avviati a decorrere dal 3

gennaio 2022, durante le esercitazioni di guida, l'istruttore deve utilizzare la propria carta tachigrafica".

FAD nei corsi CQC: la misura non superiore al 10% delle ore di parte teorica del programma di qualificazione iniziale, o non superiore a 10 ore del programma del corso di formazione periodica, è da stimarsi con riferimento all'allievo (ogni allievo può partecipare ai predetti corsi fruendo nei predetti limiti di FAD) o con riferimento al soggetto erogatore del corso (che dunque non può erogare i corsi con ricorso alla FAD oltre tali misure)? Fino a quando sarà possibile fare ricorso alla FAD? Per le finalità sottese alla circolare prot. n. 11043 del 30 marzo 2021, il limite del 10% delle ore del programma di qualificazione iniziale, o delle 10 ore nel programma di formazione periodica, sono da riferirsi all'allievo. Quanto alla durata della vigenza della citata circolare del 30 marzo 2021, questa sarà resa nota con circolare di questa Direzione Generale: potrà ma non dovrà necessariamente coincidere con il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza).

Gli orari delle lezioni di un corso di qualificazione iniziale o di formazione periodica possono essere frazionati nel senso ad esempio di prevedere una lezione di due ore e trenta minuti anziché di due o tre ore? La risposta è negativa: come espressamente previsto dai paragrafi 3.5.5, 3.5.7 e 3.6.8 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – "Manuale CQC 2021" i cosiddetti blocchi delle lezioni hanno "ciascuno di durata di due o tre ore".

Nel caso in cui un allievo si assenti dopo aver seguito una parte del blocco delle lezioni (ad esempio dopo un'ora del blocco di due) perde tutto il blocco di lezione segnalato o solamente l'ora nella quale è stato assente? I paragrafi 3.5.5, 3.5.7 e 3.6.8 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – "Manuale CQC 2021" dispongono che i blocchi delle lezioni hanno "ciascuno di durata di due o tre ore" ed a tali blocchi corrispondono le formalità di rilevazione delle presenze. Tuttavia i paragrafi 3.5.4 e 3.6.7, rispettivamente per i corsi di qualificazione iniziale e di formazione

periodica, dispongono che “Nel caso in cui, durante la lezione, si verificano situazioni di improvvisa indisponibilità e di allontanamento di un allievo, il docente ne annota immediatamente l'assenza sul registro delle frequenze e specifica l'orario di allontanamento sulla comunicazione delle assenze di cui all'allegato 9. Per i corsi avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022 dovrà essere utilizzato l'allegato 9-bis.”. Il combinato disposto di queste due previsioni fa ritenere possibile che, nel caso di situazioni di improvvisa indisponibilità e di allontanamento di un allievo possa essere utilmente considerata la frazione di lezione seguita con arrotondamento, sempre per difetto, ad un'ora o due (a seconda che abbia seguito più di un'ora di un blocco di due, o più di due ore, di un blocco di tre).

Per gli allievi che si iscrivono per il conseguimento congiunto della patente superiore e della qualificazione CQC, ai fini dell'iscrizione nel registro del corso di qualificazione iniziale CQC, è necessario prima formalizzare presso un UMC la domanda per il conseguimento della patente superiore presupposta dalla CQC che si intende conseguire? La risposta è negativa: l'articolo 8, comma 1, del DM 30 luglio 2021 dispone, infatti, che “Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica è richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B nonché, nel caso di corso di qualificazione iniziale per il trasporto di persone, una età non inferiore a 21 anni”. E' tuttavia evidente che il corso CQC non potrà essere completato senza aver prima ottenuto il foglio rosa della categoria di patente presupposta dalla CQC da conseguirsi, così come espressamente previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8.

Gli istruttori di guida sono soggetti all'obbligo del CQC in corso di validità? La risposta è negativa: ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n.286 del 2005, e succ.mod., la qualificazione CQC non è richiesta se, tra l'altro, il veicolo è adibito “al trasporto di cose e di passeggeri”, il che non ricorre nel caso di lezioni di guida

nell'ambito dei corsi di qualificazione iniziale CQC. Né il possesso di tale qualificazione è prescritto dall'articolo 6 del DM 17 del 2011 tra i requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore o dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DM 30 luglio 2021 che, come il precedente DM 20 settembre 2013, richiede che l'istruttore di guida sia in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie CE e D, munito di abilitazione in corso di validità.